



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2018)0449

**Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 –
Posizione del Parlamento in vista di un accordo**

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2018 dal titolo "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende – Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"(COM(2018)0321),
- viste la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0322), presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018, e le proposte relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 e COM(2018)0328), presentate dalla Commissione il 2 maggio 2018,
- vista la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0323),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0324),
- viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea¹,
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-

¹ Testi approvati P8_TA(2018)0075 e P8_TA(2018)0076.

2027 e le risorse proprie¹,

- vista la ratifica dell'accordo di Parigi da parte del Parlamento europeo il 4 ottobre 2016² e da parte del Consiglio il 5 ottobre 2016³,
 - vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 intitolata "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), entrata in vigore il 1° gennaio 2016,
 - visto l'impegno collettivo dell'UE a raggiungere l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) entro l'arco temporale dell'agenda post-2015,
 - vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali⁴,
 - visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,
 - visti la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci, i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il controllo dei bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0358/2016),
- A. considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;
- B. considerando che l'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 ha previsto, per la prima volta, un livello di stanziamenti di impegno e di stanziamenti di pagamento inferiore rispetto al QFP precedente; che l'adozione tardiva del QFP e degli atti legislativi settoriali ha avuto un impatto molto negativo sull'attuazione dei nuovi programmi;
- C. considerando che il QFP si è presto dimostrato insufficiente ad affrontare una serie di crisi, di nuovi impegni internazionali e di nuove sfide politiche che non erano stati contemplati e/o previsti al momento della sua adozione; che, al fine di garantire i finanziamenti necessari, il QFP ha raggiunto i propri limiti, in particolare a seguito di un ricorso senza precedenti alle disposizioni in materia di flessibilità e agli strumenti speciali, dopo aver esaurito i margini disponibili; che programmi dell'UE altamente prioritari nel settore della ricerca e delle infrastrutture sono stati addirittura ridotti appena due anni dopo la loro adozione;

¹ Testi approvati, P8_TA(2018)0226.

² GU C 215 del 19.6.2018, pag. 249.

³ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1.

⁴ GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.

- D. considerando la revisione intermedia del QFP, avviata alla fine del 2016, si è dimostrata indispensabile per ampliare il potenziale delle vigenti disposizioni in materia di flessibilità, sebbene non sia stato possibile rivedere i massimali del QFP; che la revisione è stata valutata positivamente sia dal Parlamento che dal Consiglio;
- E. considerando che la definizione del nuovo QFP sarà un momento cruciale per l'Unione a 27, in quanto offrirà la possibilità di adottare una visione comune a lungo termine e di decidere sulle future priorità politiche come pure sulla capacità dell'Unione di realizzarle; che il QFP 2021-2027 dovrebbe fornire all'Unione le risorse necessarie per promuovere una crescita economica sostenibile, la ricerca e l'innovazione, responsabilizzare i giovani, affrontare efficacemente le sfide della migrazione, contrastare la disoccupazione, la povertà persistente e l'esclusione sociale, rafforzare ulteriormente la coesione economica, sociale e territoriale, affrontare i problemi della sostenibilità, della perdita di biodiversità e del cambiamento climatico, rafforzare la sicurezza e la difesa dell'UE, proteggere le sue frontiere esterne e sostenere i paesi del vicinato;
- F. considerando che, alla luce delle sfide globali che gli Stati membri non possono affrontare da soli, dovrebbe essere possibile riconoscere i beni comuni europei e determinare i settori in cui la spesa sarebbe più efficace a livello europeo che a livello nazionale, al fine di trasferire le risorse finanziarie corrispondenti al livello dell'Unione e, di conseguenza, rafforzare l'importanza strategica dell'Unione senza aumentare necessariamente la spesa pubblica complessiva;
- G. considerando che il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative sul QFP 2021-2027 e sulle risorse proprie dell'UE, che sono state seguite da proposte legislative riguardanti l'istituzione di nuovi programmi e strumenti dell'UE;
1. sottolinea che il QFP 2021-2027 deve garantire la capacità e la responsabilità dell'Unione di far fronte ai fabbisogni emergenti, alle ulteriori sfide e ai nuovi impegni internazionali e di conseguire le sue priorità e i suoi obiettivi politici; mette in evidenza i gravi problemi connessi al sottofinanziamento del QFP 2014-2020 e ribadisce la necessità di evitare il ripetersi degli errori passati, garantendo fin dall'inizio un bilancio dell'UE solido e credibile, nell'interesse dei cittadini, per i prossimi sette anni;
 2. ritiene che le proposte della Commissione relative al QFP 2021-2027 e al sistema delle risorse proprie dell'Unione rappresentino il punto di partenza per i prossimi negoziati; esprime la propria posizione su tali proposte, in vista del mandato negoziale del Consiglio che non è ancora disponibile;
 3. sottolinea che la proposta della Commissione per quanto riguarda il livello globale del prossimo QFP, fissato all'1,08 % dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % dopo l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo), rappresenta, in percentuale dell'RNL, una riduzione in termini reali rispetto all'attuale QFP; ritiene che il livello proposto per il QFP non consentirà all'Unione di rispettare i suoi impegni politici e di rispondere alle importanti sfide future; intende pertanto negoziare l'aumento necessario;
 4. dichiara inoltre la sua contrarietà a qualsiasi riduzione del livello delle politiche dell'UE consolidate da tempo e sancite dai trattati, come la politica di coesione, la politica agricola comune e la politica comune della pesca; è contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che abbia un impatto negativo sulla natura stessa e sugli obiettivi di tali politiche, come i tagli proposti per il Fondo di coesione o per il Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale contesto, alla proposta di ridurre la dotazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonostante l'ampliamento del suo campo di applicazione e l'integrazione di quattro programmi sociali esistenti, segnatamente l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

5. sottolinea inoltre l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP e tutte le relative politiche dell'UE; ribadisce, in tale contesto, la propria posizione secondo cui l'UE deve tener fede all'impegno assunto di essere in prima linea nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e deplora l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte relative al QFP; chiede pertanto l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche e le iniziative dell'UE nel prossimo QFP; sottolinea inoltre che tutti i programmi inseriti nel prossimo QFP dovrebbero essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea altresì l'importanza di conseguire gli obiettivi riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali, all'eliminazione delle discriminazioni, anche nei confronti delle persone LGBTI, e alla creazione di un portafoglio per le minoranze, inclusi i Rom, che sono indispensabili per rispettare gli impegni assunti dall'UE in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva; sottolinea che, per rispettare i propri obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi, il contributo dell'UE al conseguimento degli obiettivi in materia di clima dovrebbe raggiungere almeno il 25 % della spesa nel periodo del QFP 2021-2027, ed essere portato quanto prima, e comunque entro il 2027, al 30 %;
6. deplora, a tale riguardo, che, nonostante la dichiarazione congiunta sull'integrazione della dimensione di genere allegata al regolamento sul QFP 2014-2020, non siano stati conseguiti progressi rilevanti in tale ambito e che la Commissione non abbia tenuto conto della sua attuazione in sede di riesame intermedio del QFP; esprime profondo rammarico per il fatto che l'integrazione della dimensione di genere sia stata totalmente marginalizzata nella proposta relativa al QFP e deplora la mancanza di obiettivi, obblighi e indicatori chiari in materia di parità di genere nelle proposte riguardanti le pertinenti politiche dell'UE; chiede che le procedure di bilancio annuali valutino e integrino l'impatto globale delle politiche dell'UE sulla parità di genere (bilancio di genere); si attende che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione manifestino un rinnovato impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere nel prossimo QFP, prevedendo un efficace monitoraggio della sua attuazione anche in sede di revisione intermedia del QFP;
7. sottolinea che il prossimo QFP deve essere basato su una maggiore rendicontabilità, semplificazione e trasparenza nonché sulla programmazione di bilancio basata sulla performance; ricorda, in tale contesto, la necessità di incentrare maggiormente la spesa futura sulla performance e sui risultati, sulla base di obiettivi di performance ambiziosi e pertinenti e di una definizione esaustiva e condivisa del valore aggiunto europeo; chiede alla Commissione, tenendo conto dei summenzionati principi orizzontali, di semplificare la rendicontazione della performance, di estenderla a un approccio qualitativo che includa indicatori ambientali e sociali e di presentare chiaramente le informazioni sulle principali sfide che l'UE deve ancora affrontare;
8. è consapevole delle importanti sfide a cui l'Unione è confrontata e si assume pienamente la responsabilità di garantire tempestivamente un bilancio che sia commisurato ai fabbisogni, alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini dell'UE; è disposto ad avviare immediatamente negoziati con il Consiglio, al fine di migliorare le proposte della Commissione e di definire un QFP realistico;

9. ricorda che la posizione del Parlamento è già chiaramente definita nelle sue risoluzioni del 14 marzo 2018 e del 30 maggio 2018, che costituiscono la sua posizione politica sul QFP 2021-2027 e sulle risorse proprie; ricorda che queste risoluzioni sono state approvate a larga maggioranza, il che dimostra l'unità del Parlamento e la sua preparazione per affrontare i futuri negoziati;
10. si attende pertanto che il QFP figuri tra le priorità dell'agenda politica del Consiglio e si rammarica che finora non si registrino progressi significativi; ritiene che sia opportuno intensificare le riunioni regolari tra le successive Presidenze del Consiglio e la squadra negoziale del Parlamento per preparare il terreno per i negoziati ufficiali; si attende che si giunga a un accordo positivo prima delle elezioni del Parlamento europeo nel 2019, al fine di evitare che l'avvio dei nuovi programmi sia seriamente ostacolato dall'approvazione tardiva del quadro finanziario, come è già avvenuto in passato; sottolinea che questo calendario consentirà al Parlamento europeo che sarà eletto di adeguare il QFP 2021-2027 in occasione della revisione intermedia obbligatoria;
11. ricorda che le entrate e le spese dovrebbero essere trattate come un unico pacchetto nei prossimi negoziati; sottolinea pertanto che non potrà essere raggiunto nessun accordo sul prossimo QFP se non saranno realizzati progressi corrispondenti per quanto riguarda le nuove risorse proprie dell'Unione;
12. sottolinea che tutti gli elementi del pacchetto sul QFP e sulle risorse proprie, e in particolare gli importi del QFP stesso, dovrebbero continuare ad essere oggetto dei negoziati fino al raggiungimento di un accordo definitivo; ricorda, a tale riguardo, la posizione critica espressa dal Parlamento in merito alla procedura che ha condotto all'adozione dell'attuale regolamento sul QFP, nonché al ruolo dominante assunto dal Consiglio europeo in tale processo, che ha adottato decisioni irrevocabili su diversi elementi, tra cui i massimali del QFP e varie disposizioni relative alle politiche settoriali, in violazione dello spirito e della lettera dei trattati; è particolarmente preoccupato per il fatto che i primi elementi dei cosiddetti "schemi di negoziato" sul QFP preparati dalla Presidenza del Consiglio seguono la stessa logica e riguardano questioni che devono essere oggetto di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento nell'adozione della legislazione relativa all'istituzione di nuovi programmi dell'UE; intende pertanto adeguare la propria strategia di conseguenza;
13. ritiene che il requisito dell'unanimità per l'adozione e la revisione del regolamento sul QFP costituisca un vero e proprio ostacolo a tale processo; invita il Consiglio europeo ad attivare la clausola passerella prevista dall'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, in modo tale da consentire l'adozione del regolamento sul QFP a maggioranza qualificata;
14. approva la presente risoluzione con lo scopo di presentare il proprio mandato negoziale su ogni aspetto delle proposte della Commissione, includendo modifiche concrete sia della proposta di regolamento sul QFP sia dell'accordo interistituzionale (AII); presenta, inoltre, una tabella in cui figurano gli importi per ciascuna politica e ciascun programma dell'UE, sulla base delle posizioni già approvate dal Parlamento nelle precedenti risoluzioni sul QFP; sottolinea che questi importi faranno parte anche del mandato del Parlamento per i prossimi negoziati legislativi in vista dell'adozione dei programmi dell'UE per il periodo 2021-2027;

A. RICHIESTE CONNESSE AL QFP

15. chiede, pertanto, che il Consiglio tenga debitamente conto delle seguenti posizioni del

Parlamento, al fine di conseguire un risultato positivo nei negoziati sul QFP 2021-2027 e di ottenere l'approvazione del Parlamento a norma dell'articolo 312 TFUE;

Importi

16. conferma nuovamente la propria posizione ufficiale secondo cui il livello del QFP 2021-2027 dovrebbe essere fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, che rappresenta l'1,3 % dell'RNL dell'UE-27, al fine di garantire il livello di finanziamenti necessario per le politiche fondamentali dell'UE affinché possano realizzare la loro missione e i loro obiettivi;
17. chiede, a tale riguardo, che sia garantito il seguente livello di finanziamenti per i programmi e le politiche dell'UE, che sono presentati secondo un ordine che rispecchia la struttura del QFP proposta dalla Commissione e sono ripresi nella tabella dettagliata (allegati III e IV della presente risoluzione); chiede che siano adeguati di conseguenza i massimali per gli impegni e i pagamenti corrispondenti, come indicato agli allegati I e II della presente risoluzione;
 - i. aumentare il bilancio per Orizzonte Europa per portarlo a 120 miliardi di EUR a prezzi 2018;
 - ii. aumentare la dotazione del Fondo InvestEU per rispecchiare meglio il livello del periodo 2014-2020 degli strumenti finanziari integrati nel nuovo programma;
 - iii. aumentare il livello dei finanziamenti per le infrastrutture di trasporto attraverso il programma del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF-Trasporti);
 - iv. raddoppiare i finanziamenti specifici per le PMI (rispetto a COSME) nel programma per il mercato unico, con lo scopo di potenziare il loro accesso ai mercati, migliorare il contesto imprenditoriale e la competitività delle imprese e promuovere l'imprenditorialità;
 - v. aumentare ulteriormente la dotazione del programma per il mercato unico per finanziare un nuovo obiettivo riguardante la vigilanza di mercato;
 - vi. raddoppiare il livello dei finanziamenti proposto per il programma antifrode dell'UE e aumentare il livello dei finanziamenti per il programma Fiscalis;
 - vii. introdurre una dotazione specifica per il turismo sostenibile;
 - viii. rafforzare il programma spaziale europeo, in particolare per potenziare SSA/GOVSATCOM e Copernicus;
 - ix. mantenere il finanziamento della politica di coesione per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali;
 - x. raddoppiare le risorse destinate a contrastare la disoccupazione giovanile nell'ambito del FSE+ (rispetto all'attuale Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile), garantendo nel contempo l'efficacia e il valore aggiunto del programma;
 - xi. introdurre una dotazione specifica (5,9 miliardi di EUR) per la Garanzia per l'infanzia, al fine di contrastare la povertà infantile sia all'interno dell'UE sia attraverso le sue azioni esterne;

- xii. triplicare l'attuale bilancio per il programma Erasmus+;
 - xiii. assicurare un livello dei finanziamenti sufficiente per il programma DiscoverEU (Interrail);
 - xiv. aumentare i finanziamenti attuali per il programma Europa creativa;
 - xv. aumentare i finanziamenti attuali per il programma Diritti e valori e introdurre una dotazione specifica per una nuova sezione relativa ai valori dell'Unione (pari ad almeno 500 milioni di EUR), al fine di supportare le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali e la democrazia nell'UE a livello locale e nazionale;
 - xvi. mantenere il finanziamento della politica agricola comune (PAC) per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola;
 - xvii. aumentare del 10 % il livello del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in considerazione della sua nuova missione riguardante l'economia blu;
 - xviii. raddoppiare il finanziamento attuale per il programma Life+, introducendo dotazioni finanziarie specifiche per la biodiversità e la gestione della rete Natura 2000;
 - xix. introdurre una dotazione specifica (4,8 miliardi di EUR) per un nuovo Fondo per una transizione energetica equa destinato ad affrontare le ripercussioni sociali, socioeconomiche e ambientali sui lavoratori e sulle comunità gravemente colpiti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
 - xx. rafforzare lo strumento/gli strumenti a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato (3,5 miliardi di EUR) per contribuire maggiormente al finanziamento di un piano di investimenti per l'Africa;
 - xxi. ripristinare almeno il livello del 2020 per tutte le agenzie, difendendo al contempo il livello più elevato proposto dalla Commissione, anche per le agenzie alle quali sono state assegnate nuove competenze e responsabilità, e chiedere che venga adottato un approccio globale al finanziamento tramite la riscossione di diritti;
 - xxii. mantenere il livello dei finanziamenti del periodo 2014-2020 per vari programmi dell'UE (ad esempio, la disattivazione nucleare, la cooperazione con i paesi e i territori d'oltremare (PTOM)), inclusi quelli che si propone di fondere in programmi di maggiori dimensioni (ad esempio, l'assistenza alle persone indigenti, la salute, i diritti dei consumatori) e per i quali la proposta della Commissione prevede quindi una riduzione in termini reali;
 - xxiii. fissare, in subordine alle summenzionate modifiche, le dotazioni finanziarie di tutti gli altri programmi al livello proposto dalla Commissione, anche per CEF-Energia, CEF-Digitale, il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa e gli aiuti umanitari;
18. intende garantire un livello di finanziamento sufficiente sulla base della proposta della Commissione per le rubriche "Migrazione e gestione delle frontiere" (rubrica 4) e "Sicurezza e difesa" compresa la risposta alle crisi (rubrica 5); ribadisce una posizione

che difende da tempo, vale a dire che le nuove priorità politiche dovrebbero essere corredate di mezzi finanziari supplementari per non compromettere le politiche e i programmi esistenti e il loro finanziamento nell'ambito del nuovo QFP;

19. intende difendere la proposta della Commissione volta a garantire un livello di finanziamento sufficiente per un'amministrazione pubblica europea forte, efficiente e di alta qualità, al servizio di tutti gli europei; ricorda che, nel corso dell'attuale QFP, le istituzioni, gli organi e le agenzie decentrate dell'UE hanno proceduto a una riduzione del 5 % del personale e ritiene che essi non dovrebbero subire ulteriori riduzioni suscettibili di compromettere direttamente l'attuazione delle politiche dell'Unione; ribadisce ancora una volta la sua ferma opposizione a una ripetizione della cosiddetta riserva di riassegnazione per le agenzie;
20. è determinato a evitare un'altra crisi dei pagamenti nei primi anni del QFP 2021-2027, quale avvenuta nel periodo in corso; ritiene che il massimale complessivo dei pagamenti debba tener conto del volume senza precedenti di impegni ancora da liquidare alla fine del 2020 – la cui entità stimata è in costante aumento a causa di importanti ritardi nell'esecuzione – e che dovranno essere liquidati nell'ambito del prossimo QFP; chiede pertanto che il livello globale dei pagamenti come anche i massimali di pagamento annuali, in particolare all'inizio del periodo, siano fissati a un livello adeguato che tenga conto anche di questa situazione; intende accettare, per il prossimo QFP, solo un divario limitato e ben giustificato fra impegni e pagamenti;
21. presenta, su questa base, negli allegati III e IV della presente risoluzione, una tabella in cui si riportano le cifre esatte proposte per ciascuna politica e ciascun programma dell'UE; dichiara che, a fini comparativi, intende mantenere la struttura dei singoli programmi dell'UE quale proposta dalla Commissione, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere richieste nel corso della procedura legislativa che porta all'adozione dei programmi stessi;

Revisione intermedia

22. sottolinea la necessità di mantenere la prassi della revisione intermedia del QFP, basandosi sul precedente positivo stabilito nel quadro attuale, e chiede:
 - i. una revisione intermedia obbligatoria e giuridicamente vincolante, che faccia seguito a un esame del funzionamento del QFP e che tenga conto di una valutazione dei progressi compiuti verso l'obiettivo climatico, l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della parità di genere, e dell'impatto delle misure di semplificazione sui beneficiari;
 - ii. che la pertinente proposta della Commissione sia presentata in tempo utile per consentire al nuovo Parlamento e alla Commissione di procedere a un adeguamento significativo del quadro 2021-2027, e non oltre il 1° luglio 2023;
 - iii. che le dotazioni nazionali preassegnate non siano ridotte nel quadro di questa revisione;

Flessibilità

23. valuta positivamente le proposte della Commissione sulla flessibilità, che rappresentano una buona base negoziale; concorda con l'architettura globale dei meccanismi di flessibilità nel QFP 2021-2027; sottolinea che gli strumenti speciali perseguono

missioni diverse e rispondono a esigenze diverse, e si oppone a qualsiasi tentativo di fonderli; sostiene con fermezza la disposizione chiara secondo cui gli stanziamenti di impegno e di pagamento derivanti dall'uso di strumenti speciali dovrebbero essere iscritti in bilancio al di là dei pertinenti massimali fissati dal QFP, così come l'eliminazione di qualsiasi limite per gli adeguamenti risultanti dal margine globale per i pagamenti; chiede l'introduzione di un certo numero di miglioramenti supplementari, tra cui:

- i. la ricostituzione della riserva dell'Unione con un importo equivalente alle entrate derivanti da ammende e sanzioni;
- ii. il riutilizzo immediato dei disimpegni intervenuti nel corso dell'anno n-2, compresi quelli derivanti dagli impegni assunti nel contesto dell'attuale QFP;
- iii. la messa a disposizione degli importi decaduti degli strumenti speciali per tutti gli strumenti speciali e non solo per lo strumento di flessibilità;
- iv. una dotazione più elevata per lo strumento di flessibilità, la riserva per aiuti d'emergenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il margine per imprevisti, quest'ultimo senza compensazione obbligatoria;

Durata

24. sottolinea la necessità che la durata del QFP passi progressivamente a un periodo di 5+5 anni con una revisione intermedia obbligatoria; accetta che il prossimo QFP sia stabilito per un periodo di sette anni, mediante una soluzione transitoria da applicare per un'ultima volta; si aspetta che le modalità dettagliate legate all'attuazione di un quadro 5+5 siano approvate in occasione della revisione intermedia del QFP 2021-2027;

Struttura

25. accetta la struttura generale del QFP a sette rubriche, quale proposta dalla Commissione, che corrisponde in gran parte alla proposta del Parlamento; ritiene che tale struttura garantisca una maggiore trasparenza e migliori la visibilità della spesa dell'UE, mantenendo nel contempo il necessario grado di flessibilità; approva inoltre la creazione di "cluster di programmi", che dovrebbero portare a una semplificazione e a una razionalizzazione considerevoli della struttura del bilancio dell'UE e al suo chiaro allineamento alle rubriche del QFP;
26. constata che la Commissione propone di ridurre di oltre un terzo il numero di programmi dell'UE; sottolinea che la posizione del Parlamento riguardo alla struttura e alla composizione dei 37 nuovi programmi sarà stabilita nel corso dell'adozione dei pertinenti atti legislativi settoriali; si aspetta, in ogni caso, che la nomenclatura di bilancio proposta rispecchi tutte le diverse componenti di ciascun programma, in modo da garantire la trasparenza e fornire all'autorità di bilancio il livello di informazione che le è necessario per stabilire il bilancio annuale e sovrintendere alla sua esecuzione;

Unità del bilancio

27. accoglie con favore la proposta di integrare il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione, che risponde a una richiesta di lunga data del Parlamento valida per tutti gli strumenti fuori bilancio; ricorda che il principio dell'unità, in base al quale tutte le entrate e le spese dell'Unione figurano nel bilancio, è al tempo stesso un requisito

previsto dal trattato e un presupposto democratico di base;

28. mette quindi in discussione la logica e la giustificazione della creazione di strumenti al di fuori del bilancio che impediscono il controllo parlamentare delle finanze pubbliche compromettendo la trasparenza del processo decisionale; ritiene che le decisioni relative all'istituzione di tali strumenti escludano il Parlamento nella sua triplice veste di autorità legislativa, di autorità di bilancio e di autorità di controllo; ritiene che, qualora si ritengano necessarie eccezioni per conseguire obiettivi specifici, ad esempio mediante strumenti finanziari o fondi fiduciari, queste dovrebbero essere pienamente trasparenti, debitamente giustificate da un'addizionalità e un valore aggiunto comprovati, e sostenute da procedure decisionali solide e da disposizioni in materia di responsabilità;
29. sottolinea tuttavia che l'integrazione di tali strumenti nel bilancio dell'UE non dovrebbe comportare una riduzione dei finanziamenti a favore di altre politiche e altri programmi dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di stabilire il livello globale del prossimo QFP senza calcolare l'assegnazione dello 0,03 % del RNL dell'UE corrispondente al Fondo europeo di sviluppo, che dovrebbe essere aggiunto ai massimali concordati;
30. sottolinea che i massimali del QFP non dovrebbero ostacolare il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione degli obiettivi strategici di quest'ultima; si aspetta pertanto che venga assicurata una revisione al rialzo dei massimali del QFP ogniqualvolta ciò risulti necessario per il finanziamento di nuovi obiettivi di politica, senza ricorrere a metodi di finanziamento intergovernativo;

B. QUESTIONI LEGISLATIVE

Stato di diritto

31. evidenzia l'importanza del nuovo meccanismo garante del rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), in base al quale gli Stati membri che non rispettano detti valori si espongono a conseguenze finanziarie; avverte, tuttavia, che i beneficiari finali del bilancio dell'Unione non risentono in alcun modo del mancato rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto da parte dei loro governi; sottolinea quindi che siffatte misure non influiscono sull'obbligo degli enti pubblici o degli Stati membri di effettuare pagamenti a favore dei beneficiari o dei destinatari finali;

Procedura legislativa ordinaria e atti delegati

32. sottolinea che gli obiettivi dei programmi e le priorità di spesa, le dotazioni finanziarie, i criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione, le condizioni, le definizioni e i metodi di calcolo dovrebbero essere stabiliti nella legislazione pertinente, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento in quanto colegislatore; sottolinea altresì che, quando tali misure, che possono comportare scelte di politica importanti, non sono incluse nell'atto di base, dovrebbero essere adottate mediante atti delegati; ritiene, in tale contesto, che i programmi di lavoro pluriennali e/o annuali dovrebbero in generale essere adottati mediante atti delegati;
33. afferma l'intenzione del Parlamento di rafforzare, ove necessario, le disposizioni in materia di governance, responsabilità, trasparenza e controllo parlamentare, conferimento di poteri agli enti locali e regionali e ai loro partner, e impegno delle ONG e della società civile nella prossima generazione di programmi; intende inoltre

migliorare e chiarire, ove necessario, la coerenza e le sinergie tra i vari fondi e le varie politiche nonché all'interno degli stessi; riconosce la necessità di una maggiore flessibilità nell'assegnazione delle risorse nell'ambito di determinati programmi, ma sottolinea che ciò non dovrebbe andare a scapito dei loro obiettivi strategici originari e di lungo termine, né della prevedibilità e dei diritti del Parlamento;

Clausole di riesame

34. fa osservare che nei singoli programmi e strumenti del QFP dovrebbero essere inserite clausole di riesame dettagliate ed efficaci, al fine di garantire che si effettuino valutazioni serie di detti programmi e strumenti, e che il Parlamento sia, successivamente, pienamente associato alle decisioni adottate in merito ai necessari adeguamenti;

Proposte legislative

35. invita la Commissione a presentare le proposte legislative pertinenti, oltre a quelle che ha già presentato, e in particolare una proposta di regolamento che istituisca un Fondo per una transizione energetica equa come pure un programma specifico sul turismo sostenibile; sostiene inoltre l'introduzione del sistema di garanzia per l'infanzia nel FSE+, l'integrazione nel programma Diritti e valori di una specifica sezione Valori dell'Unione, come anche una revisione del regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea; si rammarica che le pertinenti proposte della Commissione non contengano misure che rispondono ai requisiti dell'articolo 174 TFUE in relazione alle regioni più settentrionali a bassissima densità demografica e alle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; ritiene che dovrebbe essere proposta anche una revisione del regolamento finanziario qualora ciò risultasse necessario a seguito dei negoziati relativi al QFP;

C. RISORSE PROPRIE

36. sottolinea che l'attuale sistema di risorse proprie è estremamente complesso, iniquo, opaco e totalmente incomprensibile per i cittadini dell'UE; chiede ancora una volta un sistema semplificato, che risulti più comprensibile per i cittadini dell'UE;
37. accoglie con favore, in questo contesto, quale passo importante verso una riforma più ambiziosa, la serie di proposte della Commissione adottata il 2 maggio 2018 su un nuovo sistema di risorse proprie; invita la Commissione a tener conto del parere n. 5/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta della Commissione relativa al nuovo sistema di risorse proprie dell'Unione europea, in cui si sottolinea che sono necessari un metodo di calcolo migliore e un'ulteriore semplificazione del sistema;
38. ricorda che l'introduzione di nuove risorse proprie dovrebbe avere una duplice finalità: innanzitutto, portare a una riduzione sostanziale della quota dei contributi basati sull'RNL e, in secondo luogo, garantire l'adeguato finanziamento della spesa dell'UE nell'ambito del QFP post 2020;
39. appoggia la proposta di modernizzazione delle risorse proprie attuali, la quale implica:
 - mantenere inalterati i dazi doganali in quanto risorse proprie tradizionali per l'UE, riducendo nel contempo la percentuale che gli Stati membri trattengono come "costi di riscossione" e tornando all'aliquota iniziale del 10 %;

- semplificare la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, vale a dire introdurre un'aliquota uniforme di versamento senza eccezioni;
 - mantenere la risorsa propria basata sull'RNL, con l'obiettivo di portare progressivamente al 40 % la sua quota nel finanziamento del bilancio dell'UE, mantenendone nel contempo la funzione equilibratrice;
40. chiede, in linea con la proposta della Commissione, l'introduzione programmata di un paniere di nuove risorse proprie che, senza aumentare l'onere fiscale per i cittadini, corrisponderebbero a obiettivi strategici essenziali dell'UE, il cui valore aggiunto europeo è evidente e insostituibile:
- il corretto funzionamento, il consolidamento e il rafforzamento del mercato unico, in particolare mediante l'applicazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), quale base per una nuova risorsa propria attraverso la fissazione di un'aliquota uniforme di prelievo sulle entrate provenienti dalla CCCTB e la tassazione delle grandi società del settore digitale che traggono vantaggio dal mercato unico;
 - la lotta contro i cambiamenti climatici e l'accelerazione della transizione energetica attraverso misure quali una quota dei proventi del sistema di scambio di quote di emissione;
 - la lotta per la tutela dell'ambiente attraverso un contributo basato sulla quantità di imballaggi in plastica non riciclati;
41. chiede l'estensione dell'elenco delle nuove risorse proprie potenziali, che dovrebbe includere:
- una risorsa propria basata su un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), invitando nel contempo tutti gli Stati membri a raggiungere un accordo su un sistema efficiente;
 - l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere come nuova risorsa propria del bilancio dell'UE, che dovrebbe assicurare condizioni di parità nel commercio internazionale e ridurre la delocalizzazione della produzione, internalizzando nel contempo i costi dei cambiamenti climatici nei prezzi dei beni importati;
42. approva con forza l'abolizione di tutti gli sconti e altri meccanismi di correzione, accompagnata, se necessario, da un periodo limitato di eliminazione graduale;
43. insiste sull'introduzione di altre entrate che dovrebbero costituire entrate supplementari per il bilancio dell'UE senza comportare una corrispondente riduzione dei contributi RNL:
- ammende pagate dalle imprese per violazione delle norme dell'Unione o ammende per pagamento tardivo dei contributi;
 - proventi delle ammende risultanti da sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, comprese somme forfettarie o sanzioni inflitte agli Stati membri a seguito di procedimenti per infrazione;

44. sottolinea inoltre l'introduzione di altre forme di entrate, in linea con le proposte della Commissione, nel caso di:
- tasse legate all'attuazione di meccanismi in relazione diretta con l'UE, come il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS);
 - signoraggio, sotto forma di entrata con destinazione specifica, allo scopo di finanziare una nuova Funzione di stabilizzazione degli investimenti;
45. evidenzia la necessità di mantenere la credibilità del bilancio dell'UE rispetto ai mercati finanziari, il che implica un aumento dei massimali delle risorse proprie;
46. invita la Commissione a presentare una proposta per risolvere la situazione paradossale in cui i contributi del Regno Unito agli importi da liquidare (RAL) pre-2021 saranno iscritti nel bilancio come entrate generali, e così conteggiati ai fini del massimale delle risorse proprie, mentre tale massimale sarà calcolato sulla base dell'RNL dell'UE-27, dunque senza il Regno Unito, una volta che il paese avrà lasciato l'UE; ritiene che i contributi del Regno Unito dovrebbero invece essere calcolati al di fuori del massimale delle risorse proprie;
47. richiama l'attenzione sul fatto che l'unione doganale è una fonte importante della capacità finanziaria dell'Unione; sottolinea, in questo contesto, la necessità di armonizzare i controlli e la gestione doganali in tutta l'Unione al fine di prevenire e combattere le frodi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
48. esorta a contrastare realmente l'evasione e l'elusione fiscali, con l'introduzione di sanzioni dissuasive per i territori offshore e per i facilitatori o i promotori di tali attività, in particolare e come primo passo per quelli che operano nel continente europeo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero cooperare istituendo un sistema coordinato per monitorare i movimenti di capitali al fine di contrastare l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro;
49. è del parere che l'adozione di misure efficaci contro la corruzione e la frode fiscale praticate dalle multinazionali e dai più ricchi potrebbe riportare nei bilanci degli Stati membri una somma stimata dalla Commissione in mille miliardi di euro all'anno, e ritiene che in tale ambito vi sia una grave carenza d'azione da parte dell'UE;
50. appoggia con determinazione la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0327); rammenta che il Parlamento deve dare la propria approvazione a tale regolamento; ricorda che tale regolamento è parte integrante del pacchetto sulle risorse proprie presentato dalla Commissione e si aspetta che il Consiglio tratti i quattro testi collegati sulle risorse proprie come un unico pacchetto insieme al QFP;

D. MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE STABILISCE IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2021-2027

51. ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2021.

Modifica

(1) Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, ***nonché della necessità di legittimità democratica e rendicontabilità***, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2021, ***per poi passare a un periodo di cinque anni più cinque, che sarà in linea con il ciclo politico del Parlamento europeo e della Commissione.***

Modifica 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) ***I*** massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti ***stabiliti dal QFP dovrebbero rispettare i massimali per gli impegni e le risorse proprie, che sono fissati conformemente alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea adottata conformemente all'articolo 311, terzo comma, del TFUE.***

Modifica

(2) ***Il QFP dovrebbe stabilire i*** massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti, ***in modo da assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie, provvedendo nel contempo a che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche a norma dell'articolo 311, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e possa rispettare gli obblighi nei confronti dei terzi a norma dell'articolo 323 TFUE.***

Modifica 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il livello dei massimali dovrebbe essere fissato sulla base degli importi necessari per il finanziamento e il funzionamento dei programmi e delle politiche dell'Unione come pure dei margini necessari che devono essere resi disponibili per adeguamenti ai futuri fabbisogni. Inoltre, i massimali per i pagamenti dovrebbero tenere conto dell'elevato importo degli impegni non ancora liquidati previsto per la fine del 2020. Gli importi fissati nel presente regolamento come pure negli atti di base per i programmi 2021-2027 dovrebbero essere fissati a prezzi 2018 e, ai fini della semplificazione e della prevedibilità, dovrebbero essere adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.

Modifica 4

Proposta di regolamento Considerando 3

(3) Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 208, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento finanziario"), l'importo necessario dovrebbe essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP *nel rispetto del* massimale delle risorse proprie.

(3) Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 208, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento finanziario"), l'importo necessario dovrebbe essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP *ed essere pertanto tenuto in considerazione in sede di definizione di un eventuale* massimale delle risorse proprie.

Modifica 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *Il QFP non dovrebbe tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario.*

Modifica

(4) *Le entrate con destinazione specifica che finanziano voci di bilancio ai sensi del regolamento finanziario non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo dei massimali del QFP, mentre tutte le informazioni disponibili dovrebbero essere riportate con la massima trasparenza durante la procedura di adozione del bilancio annuale e la sua esecuzione.*

Modifica 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) *Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).*

Modifica

(6) *È opportuno garantire la massima flessibilità nell'ambito del QFP, in particolare per assicurare che l'Unione possa adempiere ai suoi obblighi in conformità degli articoli 311 e 323 TFUE.*

Modifica 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I seguenti strumenti specifici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del QFP *al fine di consentire* il corretto

Modifica

(7) I seguenti strumenti specifici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del QFP, *consentendo così* il corretto

svolgimento della procedura di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la riserva per aiuti d'urgenza, il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione), lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti. ***La riserva per aiuti d'urgenza non è intesa a far fronte alle conseguenze delle crisi connesse al mercato che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli.*** È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento corrispondenti oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

Modifica 8

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

(7 bis) Nello specifico, sebbene l'Unione e gli Stati membri debbano compiere ogni sforzo per garantire che gli impegni autorizzati dall'autorità di bilancio siano effettivamente attuati per raggiungere lo scopo originario, dovrebbe essere possibile mobilitare stanziamenti di impegno non eseguiti o disimpegnati attraverso la riserva dell'Unione per gli impegni, a condizione che ciò non sia un modo per permettere ai beneficiari di eludere le pertinenti regole di disimpegno.

Modifica 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Modifica

(9) Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento

(9) Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento

del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell'adozione delle nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, o *a misure connesse alla sana gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, adottate* conformemente ai pertinenti atti di base.

Modifica 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) *È necessario procedere a un riesame del funzionamento del QFP nella fase intermedia di attuazione. I risultati di tale riesame dovrebbero essere presi in considerazione nel quadro di un'eventuale revisione del presente regolamento per i restanti anni del QFP.*

Modifica 11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell'adozione delle nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, o *alla sospensione degli impegni di bilancio* conformemente ai pertinenti atti di base.

Modifica

(10) *Al fine di tenere conto delle nuove politiche e priorità, è opportuno rivedere il QFP a metà periodo sulla base di un riesame del funzionamento e dell'attuazione del QFP, che dovrebbe altresì contenere una relazione dove si illustrano i metodi per l'attuazione pratica di un quadro finanziario per un periodo di cinque anni più cinque.*

(10 bis) *Al fine di rispettare l'impegno dell'Unione di assumere un ruolo di capofila nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, compresa la parità di genere, la revisione del QFP dovrebbe essere preparata tenendo conto dei progressi compiuti nella loro integrazione in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del QFP 2021-2027, misurati sulla base di indicatori di prestazione elaborati dalla Commissione, nonché dei progressi compiuti nell'integrazione della dimensione di*

genere in tutte le attività dell'Unione. La revisione del QFP dovrebbe inoltre essere preparata tenendo conto dei progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo complessivo di contribuire con il 25 % delle spese dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e nella realizzazione dell'obiettivo annuale di spesa del 30 %, da conseguire quanto prima e comunque entro il 2027; tali progressi dovrebbero essere misurati sulla base di indicatori di prestazione riformati, che operino una distinzione tra mitigazione e adattamento. La revisione dovrebbe inoltre valutare, in consultazione con le parti interessate a livello nazionale e locale, se le misure di semplificazione adottate abbiano effettivamente consentito una riduzione degli oneri burocratici a carico dei beneficiari in sede di attuazione dei programmi.

Modifica 12

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

(12 bis) Tutte le spese a livello dell'Unione destinate all'attuazione delle sue politiche fondate sui trattati sono spese dell'Unione ai sensi dell'articolo 310, paragrafo 1, TFUE, e dovrebbero pertanto essere iscritte nel bilancio dell'Unione secondo la procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE, garantendo in tal modo il rispetto dei principi fondamentali della rappresentanza democratica dei cittadini nei processi decisionali, del controllo parlamentare sulle finanze pubbliche e della trasparenza del processo decisionale. I massimali del QFP non possono ostacolare il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione degli obiettivi politici di quest'ultima. Occorre pertanto prevedere una revisione al rialzo del QFP ogniqualvolta ciò sia necessario per

agevolare il finanziamento delle politiche dell'Unione, in particolare i nuovi obiettivi politici, senza ricorrere a metodi di finanziamento intergovernativo o quasi intergovernativo.

Modifica 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a *carico* del bilancio *generale dell'Unione*, garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

Modifica

(13) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. ***Il finanziamento di questi grandi progetti, di importanza strategica per l'Unione, deve essere garantito nell'ambito del bilancio generale dell'Unione, ma*** devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a *titolo* del bilancio, garantendo così che *eventuali superamenti dei costi* non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

Modifica 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

Modifica

(14) È necessario stabilire le norme generali in materia di ***trasparenza e*** cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio, ***nel rispetto dei poteri di bilancio delle istituzioni previsti dai trattati, al fine di garantire che le decisioni in materia di bilancio siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE, e che la procedura di bilancio si svolga correttamente, come previsto dall'articolo 312, paragrafo 3, secondo comma, TFUE.***

Modifica 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° luglio **2018, onde consentire** alle istituzioni di **adottarla** con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all'ultimo anno stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento,

Modifica

(15) È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° luglio **2025. Questo calendario lascerà alla Commissione che verrà designata il tempo necessario per preparare le sue proposte e consentirà al Parlamento europeo che uscirà dalle elezioni del 2024 di presentare la propria posizione sul QFP post -2027. Ciò consentirà inoltre** alle istituzioni di **adottare la proposta** con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all'ultimo anno stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento,

Modifica 16

Proposta di regolamento Capo 1 – articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Rispetto del massimale delle risorse proprie

Modifica

Relazione con le risorse proprie

Modifica 17

Proposta di regolamento Capo 1 – articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento

Modifica

4. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento

annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore *al massimale fissato* per le medesime risorse *in conformità della vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, adottata conformemente all'articolo 311 TFUE ("decisione sulle risorse proprie")*.

annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore *ai limiti fissati* per le medesime risorse *dell'Unione, fatti salvi l'obbligo dell'Unione di dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche conformemente all'articolo 311, comma 1, TFUE, nonché l'obbligo delle istituzioni di vigilare sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi conformemente all'articolo 323 TFUE*.

Modifica 18

Proposta di regolamento

Capo 1 – articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione relativa alle risorse proprie in vigore.*

Modifica

soppresso

Modifica 19

Proposta di regolamento

Capo 2 – articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.*

Modifica

soppresso

Modifica 20

Proposta di regolamento Capo 2 – articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

Modifica

Adeguamenti relativi alla sospensione degli impegni di bilancio

Modifica 21

Proposta di regolamento Capo 2 – articolo 7

Testo della Commissione

In caso di ritiro, conformemente ai pertinenti atti di base, di una sospensione degli impegni di bilancio *riguardante fondi dell'Unione nel quadro di misure collegate alla sana gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri*, gli importi corrispondenti *agli impegni sospesi* sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza. Gli impegni sospesi dell'anno non possono essere iscritti a bilancio oltre l'anno n+2.

Modifica

In caso di ritiro, conformemente ai pertinenti atti di base, di una sospensione degli impegni di bilancio, gli **importi** corrispondenti sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza. Gli impegni sospesi dell'anno *n* non possono essere iscritti a bilancio oltre l'anno n+2. *A partire dall'anno n+3, un importo equivalente agli impegni sospesi è iscritto nella riserva dell'Unione per gli impegni di cui all'articolo 12 .*

Modifica 22

Proposta di regolamento Capo 3 – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, *i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio*, non supera un importo annuo massimo di **600** milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto di tale importo annuo deve essere

Modifica

1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea *è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente*, e non supera un importo annuo massimo di **1 000** milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1°

ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

ottobre di ciascun anno almeno un quarto di tale importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Modifica 23

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

1 bis. Gli stanziamenti per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Modifica 24

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2. L'importo annuo della riserva è fissato a **600** milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. Entro il 1° ottobre di ciascun anno almeno **un quarto** dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. Non più della metà dell'importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata per, rispettivamente, operazioni interne o

2. L'importo annuo della riserva **per aiuti d'urgenza** è fissato a **1 000** milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. Entro il 1° ottobre di ciascun anno almeno **150 milioni di EUR (a prezzi 2018)** dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. Non più della metà dell'importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata

esterne. A decorrere dal 1° ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Modifica 25

Proposta di regolamento Capo 3 – articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione)

Modifica 26

Proposta di regolamento Capo 3 – articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2022 al 2027, comprende quanto segue:

(a) i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno ***dell'anno n-1***;

(b) a partire dal 2023, oltre ai margini di cui alla lettera a), un importo equivalente ai disimpegni intervenuti nel corso dell'anno n-2, fatto salvo l'articolo [15] del regolamento finanziario.

per, rispettivamente, operazioni interne o esterne. A decorrere dal 1° ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Modifica

Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione ***per gli impegni***)

Modifica

1. Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione ***per gli impegni***) da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2021 al 2027, comprende quanto segue:

(a) i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno ***degli anni precedenti***;

(a bis) gli stanziamenti d'impegno non eseguiti dell'anno n-1;

(b) un importo equivalente ai disimpegni intervenuti nel corso dell'anno n-2, fatto salvo l'articolo [15] del regolamento finanziario;

(b bis) un importo equivalente a quello degli impegni sospesi dell'anno n-3 che non possono più essere iscritti in bilancio a norma dell'articolo 7;

(b ter) un importo equivalente a quello delle entrate derivanti da ammende e sanzioni.

Modifica 27

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) o una parte dello stesso può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE.

Modifica

2. Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione ***per gli impegni***) o una parte dello stesso può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE. ***I margini dell'anno n possono essere mobilitati per gli anni n e n +1 attraverso la riserva dell'Unione per gli impegni, purché ciò non sia in conflitto con i bilanci rettificativi in sospeso o previsti.***

Modifica 28

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

3 bis. Alla fine del 2027 gli importi che rimangono disponibili nell'ambito della riserva dell'Unione per gli impegni sono riportati al prossimo QFP fino al 2030.

Modifica 29

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è fissato a 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche ***o nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e della riserva per aiuti d'urgenza.*** Fatto salvo il secondo comma, il massimale annuo disponibile per

lo strumento di flessibilità è fissato a 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Modifica 30

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo **0,03%** del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione a un bilancio rettificativo o a un bilancio annuale.

Modifica

1. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo **0,05%** del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione a un bilancio rettificativo o a un bilancio annuale. ***Può essere mobilitato per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento o unicamente per gli stanziamenti di pagamento.***

Modifica 31

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP, ***ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.***

Modifica

2. Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP.

Modifica 32

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.***

Modifica

soppresso

Modifica 33

Proposta di regolamento

Capo 3 – articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli importi compensati conformemente al paragrafo 3 non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.

Modifica

soppresso

Modifica 34

Proposta di regolamento

Capo 4 – titolo

Testo della Commissione

Riesame e revisione del QFP

Modifica

Revisioni

Modifica 35

Proposta di regolamento

Capo 4 – articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 24, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione relativa alle risorse proprie in vigore.

Modifica

1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 24, i massimali pertinenti del QFP sono rivisti al rialzo qualora ciò sia necessario per agevolare il finanziamento delle politiche dell'Unione, in particolare dei nuovi obiettivi politici, in circostanze in cui sarebbe altrimenti necessario istituire metodi supplementari di finanziamento intergovernativo o quasi intergovernativo suscettibili di eludere la procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.

Modifica 36

Proposta di regolamento

Capo 4 – articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *L'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.*

Modifica

soppresso

Modifica 37

Proposta di regolamento

Capo 4 – articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Riesame intermedio del QFP

Modifica

Revisione intermedia del QFP

Modifica 38

Proposta di regolamento

Capo 4 – articolo 16

Testo della Commissione

Anteriormente al 1° **gennaio 2024**, la Commissione presenta **un riesame del funzionamento del QFP**. Se del caso, tale riesame è corredato di proposte pertinenti.

Modifica

Anteriormente al 1° **luglio 2023**, la Commissione presenta **una proposta legislativa per la revisione del presente regolamento in conformità delle procedure previste dal TFUE, sulla base di un riesame del funzionamento del QFP**. Fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione.

La proposta è elaborata tenendo conto di una valutazione dei seguenti elementi:

- **i progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo complessivo di contribuire con il 25 % delle spese dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e nella realizzazione dell'obiettivo annuale di spesa del 30 %,**

da conseguire quanto prima;

- *l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;*
- *l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione (bilancio di genere);*
- *l'impatto delle misure di semplificazione sulla riduzione degli oneri burocratici a carico dei beneficiari in sede di attuazione dei programmi finanziari, da realizzare in consultazione con le parti interessate.*

Modifica 39

Proposta di regolamento Capo 4 – articolo 17

Testo della Commissione

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, *se del caso*, le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

Modifica

Al momento della comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP *o qualora i massimali per i pagamenti possano impedire all'Unione di onorare i propri impegni giuridici*, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

Modifica 40

Proposta di regolamento Capo 5 – articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un importo massimo **di 14 196 milioni di EUR (a prezzi 2018)** è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 per i grandi progetti nel quadro del regolamento XXXX/XX del Parlamento europeo e del

Modifica

1. Un importo massimo è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 **congiuntamente per i programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) e per Copernicus (programma europeo di osservazione della terra)**. Tale importo

Consiglio - Programma spaziale].

massimo è fissato al 15 % al di sopra degli importi indicativi stabiliti per entrambi i grandi progetti nel quadro del regolamento XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio - Programma spaziale].

Eventuali integrazioni di tale importo massimo sono finanziate tramite i margini o gli strumenti speciali e non comportano riduzioni per altri programmi e progetti.

Modifica 41

Proposta di regolamento

Capo 5 – articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

2 bis. Se dovessero sorgere nuove necessità di finanziamento dal bilancio dell'Unione per i grandi progetti di cui sopra, la Commissione propone di rivedere di conseguenza i massimali del QFP.

Modifica 42

Proposta di regolamento

Capo 6 – titolo

Testo della Commissione

Modifica

Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Trasparenza e cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Modifica 43

Proposta di regolamento

Capo 6 – articolo 22

Testo della Commissione

Modifica

Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Trasparenza e cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Modifica 44

Proposta di regolamento

Capo 6 – articolo 22 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

In sede di riunioni a livello politico, sia il Parlamento europeo che il Consiglio sono rappresentati dai membri della rispettiva istituzione.

Modifica 45

Proposta di regolamento

Capo 6 – articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

Il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica quando adottano le rispettive posizioni sul progetto di bilancio.

Modifica 46

Proposta di regolamento

Capo 6 – articolo 23

Testo della Commissione

Modifica

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7] ***del regolamento finanziario***, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo ***310, paragrafo 1, TFUE***, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Modifica 47

Proposta di regolamento

Capo 7 – articolo 24

Testo della Commissione

Anteriormente al 1° luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Modifica

Prima del 1° luglio 2023, unitamente alle sue proposte per la revisione intermedia, la Commissione presenta una relazione che illustra i metodi per l'attuazione pratica di un quadro finanziario per un periodo di cinque anni più cinque.

Anteriormente al 1° luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2027, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal QFP continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora, dopo il 2020, un nuovo Stato membro aderisca all'Unione, il quadro finanziario esteso è riveduto, se necessario, al fine di tenere conto dell'adesione.

E. MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE

52. sottolinea che, in seguito ai negoziati e all'adozione di un nuovo regolamento QFP, la proposta di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 48

Proposta di accordo interistituzionale

Parte 1

Sezione A – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

6 bis. Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione e all'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione sono presentate a titolo indicativo in tabelle

separate. Queste informazioni saranno aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

Modifica 49

Proposta di accordo interistituzionale Parte I

Sezione A – punto 7

Testo della Commissione

7. Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio, le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, *margini* sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP.

Modifica

7. Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio, le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, *importi* sufficienti *entro i margini* al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP *o nell'ambito degli strumenti speciali disponibili*.

Modifica 50

Proposta di accordo interistituzionale Parte I

Sezione A – punto 8

Testo della Commissione

*Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento **dopo il 2027***

8. *Nel 2024* la Commissione aggiorna le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2027.

Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione.

Modifica

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento

8. *Ogni anno*, la Commissione aggiorna le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento *fino al 2027 e* per il periodo successivo al 2027.

Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione.

Modifica 51

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B – punto 9

Testo della Commissione

9. Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al fondo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Modifica 52

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B – punto 10

Testo della Commissione

10. Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo di solidarietà dell'Unione europea quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di *strumento di bilancio appropriato in conformità del regolamento finanziario.*

Modifica

9. Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta ***una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.***

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

In caso di disaccordo, la questione è trattata nel corso del trilatero sul bilancio successivo.

Gli storni relativi al fondo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Modifica

10. Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo di solidarietà dell'Unione europea quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di ***mobilitazione. La decisione di mobilitare il fondo di solidarietà è presa congiuntamente dal Parlamento europeo***

e dal Consiglio.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il fondo di solidarietà, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

In caso di disaccordo, la questione è trattata nel corso del trilatero sul bilancio successivo.

Gli storni relativi al fondo di solidarietà saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

Modifica 53

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B – punto 11

Testo della Commissione

11. Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario.

Modifica

11. Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario.

In caso di disaccordo, la questione è trattata nel corso del trilatero sul bilancio successivo.

Modifica 54

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B – punto 12

Testo della Commissione

Strumento di flessibilità

12. La mobilitazione dello strumento di flessibilità è proposta dalla Commissione, *previo esame di tutte le possibilità di*

Modifica

Strumento di flessibilità

12. La mobilitazione dello strumento di flessibilità è proposta dalla Commissione,

riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo. ***La proposta può essere presentata in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo.***

Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

Modifica 55

Proposta di accordo interistituzionale Parte I

Sezione B – punto 13

Testo della Commissione

13. La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. ***La proposta può essere presentata in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo.***

Il margine per imprevisti può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

Modifica 56

Proposta di accordo interistituzionale Parte II

Sezione A – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

dopo che essa ha esaurito i margini delle rubriche pertinenti.

La proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo.

Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

Modifica

13. La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie.

Il margine per imprevisti può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

14 bis. Onde facilitare l'adozione di un nuovo QFP o una revisione dello stesso, e di dare attuazione all'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, le istituzioni tengono riunioni regolari, ossia:

- *riunioni dei Presidenti di cui all'articolo 324 del trattato;*
 - *riunioni informative e di riepilogo con una delegazione del Parlamento europeo da parte della presidenza del Consiglio prima e dopo le pertinenti riunioni del Consiglio;*
 - *riunioni trilaterali informali nel corso dei lavori del Consiglio intese a tenere conto delle posizioni del Parlamento in relazione a qualsiasi documento prodotto dalla presidenza del Consiglio;*
 - *triloghi dopo che sia il Parlamento sia il Consiglio abbiano adottato i rispettivi mandati negoziali;*
 - *presenza della Presidenza del Consiglio nella commissione parlamentare competente e della squadra negoziale del Parlamento nella pertinente formazione del Consiglio.*
- Il Parlamento e il Consiglio si trasmettono non appena è disponibile qualsiasi documento formalmente adottato nei rispettivi organi preparatori o formalmente trasmesso a loro nome.*

Modifica 57

Proposta di accordo interistituzionale Parte II

Sezione A – punto 15 – trattino 2

Testo della Commissione

- entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (FES), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del meccanismo europeo di stabilità (MES) e di altri eventuali meccanismi futuri;

Modifica

- entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (FES), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del meccanismo europeo di stabilità (MES) e di altri eventuali meccanismi futuri, *che non sono finanziati attraverso il bilancio dell'Unione ma che esistono per sostenere gli obiettivi politici dell'Unione derivanti dai trattati;*

Modifica 58

Proposta di accordo interistituzionale

Parte II

Sezione B – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

15 bis. Quando approva storni autonomi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione informa immediatamente l'autorità di bilancio dei motivi dettagliati per tali storni. Quando il Parlamento o il Consiglio esprimono una riserva su uno storno autonomo, la Commissione vi risponde anche, se del caso, invertendo lo storno.

Modifica 59

Proposta di accordo interistituzionale

Parte III

Sezione A – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

24 bis. Se, nel quadro di una procedura di bilancio, l'autorità di bilancio decide in merito a rinforzi specifici, la Commissione non compensa nessuno di essi negli anni successivi della sua programmazione finanziaria, a meno che non riceva istruzioni specifiche in tal senso da suddetta autorità.

Modifica 60

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte A - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

1 bis. Ciascuna istituzione si impegna ad evitare di trasmettere alle altre istituzioni qualsiasi posizione di bilancio non urgente, storno o altra notifica che comporti l'attivazione di termini durante il

periodo di interruzione, al fine di assicurare che ciascuna istituzione sia in grado di esercitare in modo adeguato i propri poteri procedurali.

I servizi delle istituzioni si comunicano reciprocamente a tempo debito le date di interruzione delle rispettive istituzioni.

Modifica 61

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte B – punto 2

Testo della Commissione

2. In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilog per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Modifica

2. In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilog per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo **e le domande che sorgono dall'attuazione del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.**

Modifica 62

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte C – punto 8

Testo della Commissione

8. Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale ed informale **e** a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso

Modifica

8. Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale ed informale, **in particolare trasmettendosi reciprocamente tutti i documenti di procedura adottati nell'ambito dei rispettivi organi preparatori, non appena risultino disponibili. Le due istituzioni si**

tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

impegnano inoltre a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

Modifica 63

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte D - punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

12 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica quando adottano le rispettive posizioni sul progetto di bilancio.

Modifica 64

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte E – punto 15

Testo della Commissione

Modifica

15. *Il* Parlamento europeo *e* il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione ***a un livello appropriato***, cosicché ogni delegazione possa impegnare ***politicamente*** la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

15. ***Sia il*** Parlamento europeo ***sia*** il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione ***da membri della rispettiva istituzione***, cosicché ogni delegazione possa impegnare la propria istituzione ***politicamente*** e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

Modifica 65

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte E – punto 19

Testo della Commissione

Modifica

19. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate

19. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate

anticipatamente di concerto tra le tre istituzioni.

anticipatamente di concerto tra le tre istituzioni. ***Possano essere organizzate riunioni supplementari, se necessario, durante il periodo di conciliazione.***

Modifica 66

Proposta di accordo interistituzionale Allegato

Parte E - punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

21 bis. Per sfruttare pienamente il periodo di conciliazione di 21 giorni stabilito dal trattato e consentire alle istituzioni di aggiornare le rispettive posizioni negoziali, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a esaminare lo stato di avanzamento della procedura di conciliazione in ogni riunione dei rispettivi organi preparatori pertinenti durante il suddetto periodo e si astengono dal procedere a tale esame nelle ultime fasi.

Modifica 67

Proposta di accordo interistituzionale Allegato

Parte G - titolo

Testo della Commissione

Modifica

Parte G. ***"Importo*** da liquidare"
(RAL)

Parte G. ***Esecuzione del bilancio, pagamenti e "Importo*** da liquidare"
(RAL)

Modifica 68

Proposta di accordo interistituzionale Allegato

Parte G – punto 36

Testo della Commissione

Modifica

36. Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti

36. Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti

d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'anno in corso e negli anni futuri. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute. In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2021-2027 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.

d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino ***le previsioni di pagamento e*** il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'anno in corso e negli anni futuri. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute ***a breve e a lungo termine.*** In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2021-2027 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.

o

o o

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(FSUE)									
Strumento di flessibilità	7 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000
Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Strumento europeo per la pace	9 223	753	970	1 177	1 376	1 567	1 707	1 673	9 223
TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	26 023	4 953	5 170	5 377	5 576	5 767	5 907	5 873	38 623
TOTALE QFP + AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	1 160 606	185 978	190 463	193 592	194 838	196 647	200 595	200 600	1 362 712
in percentuale dell'RNL	1.14 %	1.32 %	1.34 %	1.35 %	1.34 %	1.34 %	1.35 %	1.33 %	1.34 %

Allegato II - QFP 2021-2027: massimali e strumenti al di fuori dei massimali (a prezzi correnti)

(milioni di euro - prezzi correnti)

Stanzamenti di impegno	Proposta della Commissione	Posizione del Parlamento							Totale 2021-2027
	Totale 2021-2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
I. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	187 370	32 935	33 562	34 555	34 601	35 167	36 037	36 539	243 395
II. Coesione e valori	442 412	63 700	68 071	71 742	74 084	76 601	81 084	81 235	516 517
Di cui: Coesione economica, sociale e territoriale	373 000	55 335	57 052	58 899	60 799	62 756	64 776	66 918	426 534
III. Risorse naturali e ambiente	378 920	61 316	62 544	63 804	65 099	66 424	67 785	69 174	456 146
IV. Migrazione e gestione delle frontiere	34 902	3 425	4 751	5 084	5 455	5 658	5 936	6 140	36 448
V. Sicurezza e difesa	27 515	3 397	3 545	3 559	3 743	4 091	4 439	5 098	27 872
VI. Vicinato e resto del mondo	123 002	16 308	16 709	17 242	17 923	18 788	19 878	21 188	128 036
VII. Pubblica amministrazione europea	85 287	11 024	11 385	11 819	12 235	12 532	12 949	13 343	85 287
Di cui: Spesa amministrativa delle istituzioni	66 028	8 625	8 877	9 197	9 496	9 663	9 951	10 219	66 028
TOTALE STANZIAMENTI DI	1 279 408	192 105	200 567	207 804	213 140	219 261	228 107	232 717	1 493 701

IMPEGNO									
in percentuale dell'RNL	1.11 %	1.29 %	1.31 %	1.31 %	1.30 %	1.30 %	1.31 %	1.29 %	1.30 %
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	1 246 263	184 743	190 843	205 790	211 144	216 728	222 569	228 739	1 460 556
in percentuale dell'RNL	1.08 %	1.24 %	1.24 %	1.30 %	1.29 %	1.28 %	1.28 %	1.27 %	1.27 %
AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP									
Riserva per aiuti d'emergenza	4 734	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	1 578	212	216	221	225	230	234	239	1 578
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)	4 734	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Strumento di flessibilità	7 889	2 122	2 165	2 208	2 252	2 297	2 343	2 390	15 779
Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Strumento europeo per la pace	10 500	800	1 050	1 300	1 550	1 800	2 000	2 000	10 500
TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	29 434	5 256	5 596	5 937	6 279	6 624	6 921	7 019	43 633
TOTALE QFP + AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	1 308 843	197 361	206 163	213 741	219 419	225 885	235 028	239 736	1 537 334
in percentuale dell'RNL	1.14 %	1.32 %	1.34 %	1.35 %	1.34 %	1.34 %	1.35 %	1.33 %	1.34 %

Allegato III - QFP 2021-2027: ripartizione per programma (prezzi 2018)

N.B.: A fini comparativi, la tabella segue la struttura dei singoli programmi dell'UE quale proposta dalla Commissione, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere richieste nel corso della procedura legislativa che porta all'adozione di tali programmi.

(milioni di EUR - prezzi 2018)

	QFP 2014-2020 (EU27+FES)	Proposta della Commissione 2021-2027	Posizione del Parlamento 2021-2027
I. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	116 361	166 303	<u>216 010</u>
1. Ricerca e innovazione	69 787	91 028	<u>127 537</u>
Orizzonte Europa	64 674	83 491	<u>120 000</u>
Programma Euratom di ricerca e formazione	2 119	2 129	2 129
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)	2 992	5 406	5 406
Altro	2	2	2
2. Investimenti strategici europei	31 886	44 375	<u>51 798</u>
Fondo InvestEU	3 968	13 065	<u>14 065</u>
Meccanismo per collegare l'Europa (contributo totale H1) <i>di cui:</i>	17 579	21 721	<u>28 083</u>
<i>Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti</i>	<i>12 393</i>	<i>11 384</i>	<u>17 746</u>
<i>Meccanismo per collegare l'Europa - Energia</i>	<i>4 185</i>	<i>7 675</i>	7 675
<i>Meccanismo per collegare l'Europa - Digitale</i>	<i>1 001</i>	<i>2 662</i>	2 662
Programma Europa digitale	172	8 192	8 192
Altro	9 097	177	177
Agenzie decentrate	1 069	1 220	<u>1 281</u>
3. Mercato unico	5 100	5 672	<u>8 423</u>
Programma per il mercato unico (incl. COSME)	3 547	3 630	<u>5 823</u>
Programma antifrode dell'UE	156	161	<u>322</u>
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)	226	239	<u>300</u>
Cooperazione nel settore doganale (Dogana)	536	843	843
<u>Turismo sostenibile</u>			<u>300</u>
Altro	61	87	87
Agenzie decentrate	575	714	<u>748</u>
4. Settore spaziale	11 502	14 404	<u>15 225</u>
Programma spaziale europeo	11 308	14 196	<u>15 017</u>
Agenzie decentrate	194	208	208
Margine	-1 913	10 824	<u>13 026</u>
II. Coesione e valori	387 250	391 974	<u>457 540</u>

5. Sviluppo regionale e coesione	272 647	242 209	<u>272 647</u>
FESR + Fondo di coesione di cui:	272 411	241 996	<u>272 411</u>
<i>Fondo europeo di sviluppo regionale</i>	196 564	200 622	
<i>Fondo di coesione</i>	75 848	41 374	
<i>Di cui contributo al meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti</i>	11 487	10 000	
Sostegno alla comunità turco-cipriota	236	213	<u>236</u>
6. Unione economica e monetaria	273	22 281	22 281
Programma di sostegno alle riforme	185	22 181	22 181
Protezione dell'euro contro la contraffazione	7	7	7
Altro	81	93	93
7. Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori	115 729	123 466	<u>157 612</u>
Fondo sociale europeo Plus (<u>inclusi 5,9 milioni di EUR per una Garanzia per l'infanzia</u>)	96 216	89 688	<u>106 781</u>
<i>Di cui salute, occupazione e innovazione sociale</i>	1 075	1 042	<u>1 095</u>
Erasmus+	13 699	26 368	<u>41 097</u>
Corpo europeo di solidarietà	373	1 113	1 113
Europa creativa	1 403	1 642	<u>2 806</u>
Giustizia	316	271	<u>316</u>
Diritti e valori, <u>inclusi almeno 500 milioni di EUR per una sezione Valori dell'Unione</u>	594	570	<u>1 627</u>
Altro	1 158	1 185	1 185
Agenzie decentrate	1 971	2 629	<u>2 687</u>
Margine	-1 399	4 018	<u>4 999</u>
III. Risorse naturali e ambiente	399 608	336 623	<u>404 718</u>
8. Politica agricola e marittima	390 155	330 724	<u>391 198</u>
FEAGA + FEASR di cui:	382 855	324 284	<u>383 255</u>
<i>Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)</i>	286 143	254 247	
<i>Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)</i>	96 712	70 037	
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	6 243	5 448	<u>6 867</u>
Altro	962	878	<u>962</u>
Agenzie decentrate	95	113	113
9. Ambiente e azione per il clima	3 492	5 085	<u>11 520</u>
Programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE)	3 221	4 828	<u>6 442</u>
<u>Fondo per una transizione energetica equa</u>			<u>4 800</u>
Agenzie decentrate	272	257	<u>278</u>
Margine	5 960	814	<u>1 999</u>
IV. Migrazione e gestione delle	10 051	30 829	<u>32 194</u>

frontiere			
10. Migrazione	7 180	9 972	<u>10 314</u>
Fondo Asilo e migrazione	6 745	9 205	9 205
Agenzie decentrate*	435	768	<u>1 109</u>
11. Gestione delle frontiere	5 492	18 824	<u>19 848</u>
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	2 773	8 237	8 237
Agenzie decentrate*	2 720	10 587	<u>11 611</u>
Margine	-2 621	2 033	2 033
V. Sicurezza e difesa	1 964	24 323	<u>24 639</u>
12. Sicurezza	3 455	4 255	<u>4 571</u>
Fondo per la sicurezza interna	1 200	2 210	2 210
Disattivazione nucleare	1 359	1 045	<u>1 359</u>
di cui:			
<i>Disattivazione nucleare (Lituania)</i>	459	490	<u>692</u>
<i>Sicurezza e disattivazione nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia)</i>	900	555	<u>667</u>
Agenzie decentrate	896	1 001	<u>1 002</u>
13. Difesa	575	17 220	17 220
Fondo europeo per la difesa	575	11 453	11 453
Mobilità militare	0	5 767	5 767
14. Risposta alle crisi	1 222	1 242	1 242
Meccanismo unionale di protezione civile (rescEU)	560	1 242	1 242
Altro	662	p.m.	p.m.
Margine	-3 289	1 606	1 606
VI. Vicinato e resto del mondo	96 295	108 929	<u>113 386</u>
15. Azione esterna	85 313	93 150	<u>96 809</u>
<u>Strumento(i) a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato, incluso il successore del FES e un piano di investimenti per l'Africa</u>	71 767	79 216	<u>82 716</u>
Aiuti umanitari	8 729	9 760	9 760
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	2 101	2 649	2 649
Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)	594	444	<u>594</u>
Altro	801	949	949
Agenzie decentrate	144	132	<u>141</u>
16. Assistenza preadesione	13 010	12 865	<u>13 010</u>
Assistenza preadesione	13 010	12 865	<u>13 010</u>
Margine	-2 027	2 913	<u>3 567</u>
VII. Pubblica amministrazione europea	70 791	75 602	75 602
Scuole europee e pensioni	14 047	17 055	17 055
Spesa amministrativa delle istituzioni	56 744	58 547	58 547
TOTALE	1 082 320	1 134 583	<u>1 324 089</u>
In % dell'RNL (UE-27)	1.16 %	1.11 %	<u>1.30 %</u>

* L'importo del PE per le agenzie decentrate nei cluster 10 e 11 include l'impatto finanziario delle proposte della

Allegato IV - QFP 2021-2027: ripartizione per programma (prezzi 2018)

(milioni di euro - prezzi correnti)

	QFP 2014-2020 (EU27+FES)	Proposta della Commissione 2021-2027	Posizione del Parlamento 2021-2027
I. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	114 538	187 370	<u>243 395</u>
1. Ricerca e innovazione	68 675	102 573	<u>143 721</u>
Orizzonte Europa	63 679	94 100	<u>135 248</u>
Programma Euratom di ricerca e formazione	2 085	2 400	2 400
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)	2 910	6 070	6 070
Altro	1	3	3
2. Investimenti strategici europei	31 439	49 973	<u>58 340</u>
Fondo InvestEU	3 909	14 725	<u>15 852</u>
Meccanismo per collegare l'Europa (contributo totale H1) <i>di cui:</i>	17 435	24 480	<u>31 651</u>
<i>Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti</i>	12 281	12 830	<u>20 001</u>
<i>Meccanismo per collegare l'Europa - Energia</i>	4 163	8 650	8 650
<i>Meccanismo per collegare l'Europa - Digitale</i>	991	3 000	3 000
Programma Europa digitale	169	9 194	9 194
Altro	8 872	200	200
Agenzie decentrate	1 053	1 374	<u>1 444</u>
3. Mercato unico	5 017	6 391	<u>9 494</u>
Programma per il mercato unico (incl. COSME)	3 485	4 089	<u>6 563</u>
Programma antifrode dell'UE	153	181	<u>363</u>
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)	222	270	<u>339</u>
Cooperazione nel settore doganale (Dogana)	526	950	950
<u>Turismo sostenibile</u>			<u>338</u>
Altro	59	98	98
Agenzie decentrate	572	804	<u>843</u>
4. Settore spaziale	11 274	16 235	<u>17 160</u>
Programma spaziale europeo	11 084	16 000	<u>16 925</u>
Agenzie decentrate	190	235	235
Margine	-1 866	12 198	<u>14 680</u>
II. Coesione e valori	380 738	442 412	<u>516 517</u>
5. Sviluppo regionale e coesione	268 218	273 240	<u>307 578</u>
FESR + Fondo di coesione	267 987	273 000	<u>307 312</u>

di cui:			
<i>Fondo europeo di sviluppo regionale</i>	193 398	226 308	
<i>Fondo di coesione</i>	74 589	46 692	
<i>Di cui contributo al meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti</i>	11 306	11 285	
Sostegno alla comunità turco-cipriota	231	240	<u>266</u>
6. Unione economica e monetaria	275	25 113	25 113
Programma di sostegno alle riforme	188	25 000	25 000
Protezione dell'euro contro la contraffazione	7	8	8
Altro	79	105	105
7. Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori	113 636	139 530	<u>178 192</u>
Fondo sociale europeo Plus (<u>inclusi 5,9 milioni di EUR a prezzi 2018 per una Garanzia per l'infanzia</u>)	94 382	101 174	<u>120 457</u>
<i>Di cui salute, occupazione e innovazione sociale</i>	1 055	1 174	<u>1 234</u>
Erasmus+	13 536	30 000	<u>46 758</u>
Corpo europeo di solidarietà	378	1 260	1 260
Europa creativa	1 381	1 850	<u>3 162</u>
Giustizia		305	<u>356</u>
Diritti e valori, <u>inclusi almeno 500 milioni di EUR a prezzi 2018 per una sezione Valori dell'Unione</u>		642	<u>1 834</u>
Altro	1 131	1 334	1 334
Agenzie decentrate	1 936	2 965	<u>3 030</u>
Margine	-1 391	4 528	<u>5 634</u>
III. Risorse naturali e ambiente	391 849	378 920	<u>456 146</u>
8. Politica agricola e marittima	382 608	372 264	<u>440 898</u>
FEAGA + FEASR	375 429	365 006	<u>431 946</u>
di cui:			
<i>Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)</i>	280 351	286 195	
<i>Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)</i>	95 078	78 811	
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	6 139	6 140	<u>7 739</u>
Altro	946	990	<u>1 085</u>
Agenzie decentrate	94	128	128
9. Ambiente e azione per il clima	3 437	5 739	<u>12 995</u>
Programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE)	3 170	5 450	<u>7 272</u>
<u>Fondo per una transizione energetica equa</u>			<u>5 410</u>
Agenzie decentrate	267	289	<u>313</u>
Margine	5 804	918	<u>2 254</u>
IV. Migrazione e gestione delle frontiere	9 929	34 902	<u>36 448</u>
10. Migrazione	7 085	11 280	<u>11 665</u>

Fondo Asilo e migrazione	6 650	10 415	10 415
Agenzie decentrate*	435	865	<u>1 250</u>
11. Gestione delle frontiere	5 439	21 331	<u>22 493</u>
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	2 734	9 318	9 318
Agenzie decentrate*	2 704	12 013	<u>13 175</u>
Margine	-2 595	2 291	2 291
V. Sicurezza e difesa	1 941	27 515	<u>27 872</u>
12. Sicurezza	3 394	4 806	<u>5 162</u>
Fondo per la sicurezza interna	1 179	2 500	2 500
Disattivazione nucleare di cui:	1 334	1 178	<u>1 533</u>
<i>Disattivazione nucleare (Lituania)</i>	<i>451</i>	<i>552</i>	<u>780</u>
<i>Sicurezza e disattivazione nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia)</i>	<i>883</i>	<i>626</i>	<u>753</u>
Agenzie decentrate	882	1 128	<u>1 129</u>
13. Difesa	590	19 500	19 500
Fondo europeo per la difesa	590	13 000	13 000
Mobilità militare	0	6 500	6 500
14. Risposta alle crisi	1 209	1 400	1 400
Meccanismo unionale di protezione civile (rescEU)	561	1 400	1 400
Altro	648	p.m.	p.m.
Margine	-3 253	1 809	1 809
VI. Vicinato e resto del mondo	93 381	123 002	<u>128 036</u>
15. Azione esterna	82 569	105 219	<u>109 352</u>
<u>Strumento(i) a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato, incluso il successore del FES e un piano di investimenti per l'Africa</u>	70 428	89 500	<u>93 454</u>
Aiuti umanitari	8 561	11 000	11 000
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	2 066	3 000	3 000
Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)	582	500	<u>669</u>
Altro	790	1 070	1 070
Agenzie decentrate	141	149	159
16. Assistenza preadesione	12 799	14 500	<u>14 663</u>
Assistenza preadesione	12 799	14 500	<u>14 663</u>
Margine	-1 987	3 283	<u>4 020</u>
VII. Pubblica amministrazione europea	69 584	85 287	85 287
Scuole europee e pensioni	13 823	19 259	19 259
Spesa amministrativa delle istituzioni	55 761	66 028	66 028
TOTALE	1 061 960	1 279 408	<u>1 493 701</u>
In % dell'RNL (UE-27)	1.16 %	1.11 %	<u>1.30 %</u>

* L'importo del PE per le agenzie decentrate nei cluster 10 e 11 include l'impatto finanziario delle proposte della Commissione del 12 settembre 2018 sull'EASO e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.